Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 aprile 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 26 marzo 1957

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANELLI Domenico fu Angelo e di Ferrari Adele, da Binacco (Milano), classe 1915, caporale maggiore, 3° bersaglieri. — Comandante di una squadra, durante un violento attacco di forze soverchianti, benchè ferito, continuava ad incitare i dipendenti alla resistenza. — Iwanowskij (fronte russo), 25 dicembre 1941.

CANDOTTI Fausto di Gio. Batta e di Candotti Regina, distretto Sacile, classe 1904, tenente fanteria (A) complemento, 8° alpini. — Comandante di compagnia fucilieri, in un momento particolarmente critico, contrattaccava alla testa del suo reparto, il nemico imbaldanzito dal successo, ponendolo in fuga ed infliggendogli gravi perdite. Organizzava poi a difesa la posizione e, benchè febbricitante, restava diversi giorni al suo posto, animando i propri uomini nella difesa della contrastata posizione, continuamente attaccata e violentemente battuta dalla artiglieria nemica. — Mali Topojanit (fronte greco), 30 dicembre 1940-7 gennaio 1941.

DEL BIANCO Giusto di Ernesto, da Priuso di Socchieve (Udine), distretto Sacile, classe 1914, alpino, 8° alpini battaglione « Gemona ». — Durante un ripiegamento sotto forte pressione nemica e ripetuti attacchi di carri armati, riconfermava in numerosi scontri belle doti di valoroso alpino affrontando sempre con sangue freddo i gravi rischi derivati da particolari condizioni di lotta e di clima. Rimaneva disperso nella steppa nell'azione più disperata per la rottura dell'intervenuto accerchiamento avversario — Fronte russo, 16-22 gennaio 1943.

DONADELLI Mario di Arturo e di Gaburro Valeria, da Sona (Verona), classe 1916, sottotenente cavalleria s.p.e. reggimento Savoia Cavalleria. — Comandante di plotone in servizio di esplorazione in un abitato fortemente presidiato dal nemico scontratosi con forze soverchianti, fronteggiava decisamente l'impari lotta e riusciva poi a sganciarsi, riportando preziose notizie sul dispositivo avversario. — Gorlowka (fronte russo), 11 novembre 1941.

FETTINI Stefano, da Napoli, classe 1911, sergente maggiore, 31° fanteria carrista, I battaglione. — Capo carro svolgeva intensa ed efficace azione di fuoco e di urto contro forze soverchianti, alle quali infliggeva gravi perdite. Durante successive puntate appoggiava l'azione di altri carri, contribuendo alla cattura di numerosi prigionieri ed alla raccolta di abbondante materiale bellico abbandonato dal nemico. — Fronte albano-jugoslavo, 10-16 aprile 1941.

TUMINO Carmelo di Giovanni e di Pluchino Giuseppa Giovanna, da Ragusa, classe 1918, sottotenente fanteria divisione « Acqui » (*alla memoria*). — Durante violentissimo combattimento si distingueva fra tutti per slancio, decisione, ardimento. Pressato da soverchianti forze tedesche nonostante il violentissimo spezzonamento e mitragliamento aereo, resisteva ad oltranza sul posto finchè s'abbatteva sulla sua mitragliatrice. — Cefalonia, 18 settembre 1943.

(2527)

Decreto Presidenziale 9 febbraio 1957
registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1957
registro Esercito n. 14, foglio n. 338

MIGLIASSO Giovanni Battista di Luigi e di Ricatto Rosa, da Castellinaldo (Cuneo), distretto Mondovì, classe 1919, alpino, 2° alpini. — E' annullata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1955, registro n. 12 Esercito, foglio n. 32 (Boll. Uff. 1955, disp. 18, pag. 2181).

E' conferita al MIGLIASSO la medaglia d'argento al valor militare in commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 23 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1952, registro n. 9 Esercito, foglio n. 125 (Bollettino ufficiale 1952, dispensa n. 9, pagina n. 1429), lasciando invariata la motivazione e la data del fatto d'arme.

(2528)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1957, n. 232.

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e agli Uffici sanitari provinciali è equiparato per metà della sua durata a quello delle titolari di condotta.

Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di età fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per le ostetriche che, all'epoca in cui assunsero servizio presso la Sanità pubblica, erano già titolari di condotta, il servizio contemplato dal precedente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. I relativi contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei Comuni di provenienza, che si rivalgono verso le ostetriche per il solo contributo personale.

La spesa sopportata dai Comuni per l'applicazione di quanto è disposto dal presente articolo, verrà rimborsata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2 milioni, verrà provveduto a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233.

Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'art. 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le categorie comunque equiparate.

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno otte-

nuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente art. 1, il collocamento nei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonchè sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità previsti dalle norme vigenti per le promozioni alle qualifiche di vicecaporeparto, per la categoria del personale della carriera direttiva, di primo ragioniere, per la categoria del personale della carriera di concetto, di archivista, per la categoria del personale della carriera esecutiva.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1957

GRONCHI

Segni — Cortese — Medici

Visto, *il Guardasigilli*: Moro

LEGGE 3 aprile 1957, n. 234.

Stanziamento straordinario di lire 100.000.000 per la sistemazione di strade provinciali nella provincia di Perugia in occasione del quinto centenario della morte di Santa Rita e concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 al comune di Cascia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche della Regione Umbra, alla sistemazione delle seguenti strade:

Nursina, Sellanese, Casciana, e Cascia-Roccaporena.

Art. 2.

E' accordato al comune di Cascia un contributo straordinario di lire 50.000.000 per procedere alla sistemazione della viabilità interna, alle fognature, all'acquisto di un terreno per un parco macchine e per una stazione autobus.

Art. 3.

Per la spesa occorrente di cui all'art. 1 in lire 100.000.000 ed all'art. 2 in lire 50.000.000 si provvede mediante corrispondente congrua riduzione del capitolo 494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1956-57.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1957

GRONCHI

Segni — Romita — Medici

Visto, *il Guardasigilli*: Moro

LEGGE 3 aprile 1957, n. 235.

Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte.

Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

E' ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso.

Art. 4.

La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione.

Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8, 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'Istituto universitario o del primario dell'Ospedale, o del capo del reparto ospedaliero, ove si verificò il decesso; ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.

Art. 5.

L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

Art. 6.

Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale.

E' consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione.

Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

Art. 7.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

Art. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

E' vietato qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico; se corrisposto è ripetibile.

Art. 9.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 3 aprile 1957, n. 236.

Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La località in contrada « Petrulli » di Aspromonte (Reggio Calabria), dove il 29 agosto 1862 ebbe luogo lo

scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie e rimase ferito Giuseppe Garibaldi, viene sistemata a spese dello Stato.

Art. 2.

Il fabbricato da costruirsi nella stessa località nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente è destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.

Art. 4.

E' ridotta di lire 20.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 1956, n. 769, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 193 del medesimo stato di previsione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 aprile 1957, n. 237.

Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici, disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613, venticinque vengono inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e saranno assegnate con le norme ivi contenute.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a fissare un termine per la presentazione delle domande degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 aprile 1957, n. 238.

Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MARTINO — MORO — MEDICI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 aprile 1957, n. 239.

Elevazione del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 30.000.000 a favore dello Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con legge 5 luglio 1950, n. 571, è elevato, con decorrenza dall'esercizio 1957-58 e con carattere continuativo, a lire 75.000.000.

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dalla presente legge viene posto a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1957.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio alla Borsa valori di Milano dell'ing. Diego Boscarelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1925, numero 4240, con il quale, tra altri, il sig. Diego Boscarelli venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1926, numero 7113, col quale il sig. Diego Boscarelli venne trasferito alla Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 30 gennaio 1957, con la quale il predetto agente di cambio, per motivi di salute, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Visti i pareri favorevoli all'accettazione di tali dimissioni espressi dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano nonchè dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa medesima, rispettivamente in data 20 febbraio, 31 gennaio e 23 febbraio 1957;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 30 gennaio 1957, sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Diego Boscarelli dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1957

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 162. — PETROCELLI

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1957.

Contingenti annui di ferro-cromo da ammettere al dazio del 5 % sul valore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 876-e-2-II della tabella dei dazi doganali convenzionati con Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1954, 17 novembre 1954 e 14 marzo 1955, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 maggio 1954, registro n. 12 Finanze, foglio n. 195, il 27 novembre 1954, registro n. 26, foglio n. 168, il 22 aprile 1955, registro n. 8, foglio n. 179;

Vista la lettera 21 dicembre 1956, n. 625219/S.10.2 del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti annui di ferro-cromo, contenente più del 5 % fino al 90 % di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio, da ammettere al dazio del 5 % sul valore previsto dalla nota alla voce 876-e-2-II della tariffa dei dazi doganali, sono fissati come segue:

1) tonn. 1.000 per il ferro-cromo con contenuto di carbonio dal 0,06 % fino al 0,1 %;

2) tonn. 8.000 per il ferro-cromo con contenuto massimo di carbonio fino al 0,06 %.

L'assegnazione degli indicati contingenti è fatta a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio alle industrie dirette consumatrici del prodotto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1957
Registro n. 9, foglio n. 11. — BENNATI

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 104, presso Santa Maria delle Grazie, alla piazza Vittorio Emanuele del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 24 marzo 1956, n. 241, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 104, presso Santa Maria delle Grazie, alla piazza Vittorio Emanuele del comune di Montesano sulla Marcellana;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicato a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 315;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla statale n. 104 presso Santa Maria delle Grazie, alla piazza Vittorio Emanuele del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla statale n. 12 « dell'Abetone-Brennero », in Serramazzoni, per San Dalmazio, Crocetta, Rodiano, termina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 15, con la quale l'Amministrazione provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla statale n. 12 « dell'Abetone-Brennero », in Serramazzoni, per San Dalmazio, Crocetta, Rodiano, termina a Marano sul Panaro, sulla provinciale Vignola-Pavullo;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 360;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla statale n. 12 « dell'Abetone-Brennero », in Serramazzoni, per San Dalmazio, Crocetta, Rodiano, termina a Marano sul Panaro, sulla provinciale Vignola-Pavullo, in provincia di Modena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Lucca a trasferire il Magazzino generale principale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento generale di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Lucca all'esercizio di un Magazzino generale principale in Lucca, via della Rosa, n. 17 e di due Magazzini succursali in Altopascio e Viareggio;

Vista l'istanza 17 gennaio 1957, presentata dal predetto Consorzio per essere autorizzato a trasferire il Magazzino generale principale in un immobile di nuova costruzione, di proprietà del Consorzio stesso, sito in Lucca, viale Barsanti e Matteucci;

Visto il favorevole parere, espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca, con delibera di Giunta n. 89/90 del 27 febbraio 1957;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consorzio agrario provinciale di Lucca è autorizzato ad esercire quale Magazzino generale principale, in luogo dell'immobile sito in Lucca, via della Rosa, n. 17, l'immobile di nuova costruzione, sito in Lucca, viale Barsanti e Matteucci, di cui alla perizia 12 novembre 1956 del dott. arch. Piero Pieri.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di An-

cona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 13 al 28 luglio 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 16 aprile 1957

Il Ministro : CORTESE

(2670)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 16 aprile 1957.

Cessione di grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato mediante permuta con grano duro di produzione nazionale.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
E
MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 411, e 22 dicembre 1945, n. 838;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 1956;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 27 agosto 1956, n. 214, relativo alla destinazione del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, eccedente le necessità del fabbisogno alimentare;

Ritenuta la opportunità di integrare le disposizioni del citato decreto 7 agosto 1956, in relazione alle esigenze di approvvigionamento del grano duro;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato e sino al 31 maggio 1957, le cessioni all'interno del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, previste dall'art. 1 del proprio decreto 7 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 agosto 1956, n. 214, possono essere effettuate, con l'osservanza delle disposizioni contenute nello stesso decreto, anche mediante permute con quantitativi di grano duro di produzione nazionale conferiti agli ammassi volontari gestiti dalla organizzazione dei Consorzi agrari provinciali.

Roma, addì 16 aprile 1957

L'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(2693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Lisiel »

Con decreto n. 650 del 20 marzo 1957, la Società p. azioni Terme di Crodo, rappresentata dal suo amministratore unico sig. Piero Ginocchi, con domicilio eletto in Crodo (Novara), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale solfato-bicarbonata « Lisiel », che sgorga nel territorio del comune di Crodo.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro, e un quarto di litro, contrassegnate da un'etichetta rettangolare delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,9 x 12,4 per il tipo da un litro, di cm. 13,8 x cm. 9,9 per il tipo da mezzo litro, e di cm. 9,5 x cm. 7,5 per il tipo da un quarto.

L'etichetta stampata su carta bianca nei due riquadri laterali, e su fondo giallo nel riquadro centrale, è attraversata da una striscia verde che la divide in due parti.

Nei riquadri laterali della parte superiore sono riportati i dati dell'analisi chimica eseguita il 1° ottobre 1954 dal professore Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano, ed i risultati dell'esame batteriologico eseguito il 1° luglio 1954 dal prof. Giovanardi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano.

Nell'ultimo rigo vi è la frase « Addizionata di gas acido carbonico », e gli estremi del presente decreto dell'autorizzazione sanitaria.

Sulla striscia verde, in caratteri bianchi, vi è al centro la scritta « Acqua Minerale » mentre a sinistra la traduzione in lingua inglese « Spring Water » ed a destra, in lingua francese « Eau Minerale ».

Nella parte inferiore sono riportate le indicazioni cliniche e terapeutiche in lingua italiana e quelle in lingua inglese, tedesca e francese.

Il tutto conforme all'originale allegato al presente decreto.

All'acqua minerale verrà addizionato il gas acido carbonico.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente.

Le bottiglie saranno munite di tappi corona a chiusura ermetica, tale da non permettere adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(2651)

Autorizzazione all'Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Firenze), ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 330/67, in data 28 marzo 1957, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza l'Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Firenze), ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso lo Spedale stesso.

(2626)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Danimarca, concluso a Roma il 26 ottobre 1956.

Il 5 aprile 1957 è stato effettuato a Copenaghen lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Danimarca, concluso a Roma il 26 ottobre 1956.

Conformemente all'art. 6, il predetto Trattato è entrato in vigore il giorno 5 aprile 1957.

(2711)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 20 aprile 1957:

Girolami Pietro, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Serra San Bruno, distretto notarile di Vibo Valentia;

Colesanti Alberto, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Andria, distretto notarile di Trani;

Tropea Aurelio, notaio residente nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Soverato, stesso distretto;

Giagheddu Giovanni, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari;

Tassoni Oreste, notaio residente nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio nell'Emilia;

Picchietti Gino, notaio residente nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Iesi, stesso distretto;

Berera Teodoro, notaio residente nel comune di Grumello del Monte, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como;

Polizzi Antonino, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari;

Madio Mario, notaio residente nel comune di Salandra, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Montescaglioso, stesso distretto;

Faticanti Anselmo, notaio residente nel comune di Meldola, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì;

Patanè Santo, notaio residente nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Capriate San Gervasio, stesso distretto;

Sangalli Angelo, notaio residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Albino, stesso distretto;

Magnani Giuseppe, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Nicoli Ugo, notaio residente nel comune di Manerba, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Gambara, stessa distretto;

Gregorio Vincenzo, notaio residente nel comune di Tripi, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona;

Mangiafico Nestore, notaio residente nel comune di Serra Mazzoni, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Finale Emilia, stesso distretto;

Fontana Luigi, notaio residente nel comune di Montefiorino, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Sassuolo, stesso distretto;

Ricciotti Giustiniano, notaio residente nel comune di Casalbordino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Rosciano, distretto notarile di Teramo;

Di Loreto Davidé, notaio residente nel comune di Montesilvano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto;

Grossi Ezio, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia;

Masetti Marialuisa, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, distretto notarile di Pavia;

Rosi Renzo, notaio residente nel comune di Caresana, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cilavegna, distretto notarile di Pavia;

Gerardi Innocenzo, notaio residente nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia;

Trigilio Antonietta, notaio residente nel comune di Confienza, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Robbio, stesso distretto;

Barbato Alfonso, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Osio Sotto, stesso distretto;

Russotto Salvatore, notaio residente nel comune di Urgnano, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di San Giovanni Bianco, stesso distretto;

Lomonaco Filippo, notaio residente nel comune di Castellabate, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Siano, stesso distretto;

Bianchi Attilio, notaio residente nel comune di Vado Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona;

Tessaro Fortunato, notaio residente nel comune di San Bonifacio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Montecchio Maggiore, distretto notarile di Vicenza;

Cafagno Vito, notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara;

Quaranta Hena, notaio residente nel comune di Guardiaregia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Nesso, distretto notarile di Como;

Bellotti Cesare, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como;

Sartini Arnaldo, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Massarosa, stesso distretto;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi;

Schettini Alessandro, notaio residente nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto;

de Luca Marco, notaio residente nel comune di Castelbaronia, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di San Bartolomeo in Galdo, stesso distretto;

Bellofiore Gaetano, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Baiano, stesso distretto;

Schiantarelli Battista, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Sondrio;

Chianale Emanuele, notaio residente nel comune di Fenestrelle, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Chieri, stesso distretto;

Martone Vincenzo notaio residente nel comune di Ripacandida, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Arezzo;

Pulvirenti Cosimo, notaio residente nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto;

Landini Giulio Alfredo, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa;

Rungi Arcangelo, notaio residente nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli;

Quaranta Vittorio, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

(2696)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 18 aprile 1957, è stato revocato il decreto Ministeriale 12 febbraio 1957, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Carbonaro Francesco nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Avola, stesso distretto.

(2680)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1957, è stato respinto il ricorso straordinario 8 maggio 1956, proposto dall'ufficiale giudiziario Ruggeri Sebastiano a termine dell'art. 16, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, con cui il medesimo aveva chiesto l'annullamento del decreto Ministeriale 10 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1955, mediante il quale gli è stata attribuita, alla data del 1° dicembre 1951, l'anzianità complessiva di due anni, due mesi e venti giorni ed è stato determinato l'assegno base della eventuale indennità integrativa di sua spettanza in L. 215.000 annue lorde, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(2630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «letteratura italiana» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di «letteratura italiana» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2715)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Hona Gotenstein, nata ad Hancesti (Romania) il 25 dicembre 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dall'Università di Padova in data 16 novembre 1930, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1929-30.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(2703)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della «Fiera di Lugo»

Il Comitato organizzatore della «Fiera di Lugo» ha comunicato, tramite la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, di aver rinunziato all'allestimento della propria manifestazione, già iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1956, n. 326.

(2679)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 28 *febbraio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 10 *aprile* 1957
registro Esercito n. 15, *foglio n.* 324

Baghino Francesco di Mario, classe 1911, da Taranto, distretto Roma, ex capitano fanteria complemento. — Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, è incorso nella perdita «de jure» della medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» di cui al regio decreto 18 ottobre 1942, a decorrere dal 19 settembre 1945.

In conseguenza del provvedimento di cui al precedente comma, le sottonotate decorazioni al valor militare concesse all'ex ufficiale con il decreto a fianco di ciascuno indicato sono annullate e considerate come non avvenute in quanto il Baghino, degradato ed espulso dall'Esercito, alla data delle relative concessioni per effetto dell'art. 9 della citata legge 453 era incapace a conseguire decorazioni al valor militare:

croce al valor militare, decreto Presidenziale 5 dicembre 1951;

bronzo al valor militare, decreto Presidenziale 23 gennaio 1952;

bronzo al valor militare, decreto Presidenziale 23 gennaio 1952;

croce al valor militare, decreto Presidenziale 30 agosto 1952.

(2668)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione in agro di Castelluccio Inferiore e Superiore, con sede nel comune di Castelluccio Inferiore (Potenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 13116, in data 29 marzo 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione in agro di Castelluccio Inferiore e Superiore, con sede nel comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 3 marzo 1957.

(2481)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario «Chialme», con sede nel comune di Aisone (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 15823 in data 6 aprile 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario «Chialme», con sede nel comune di Aisone (Cuneo), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 6 settembre 1953.

(2698)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario dei canali Ruet, Trat-Dard, Ponteille-Corba Piece, con sede nel comune di Arvier (Aosta).

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1957, registro n. 8, foglio n. 319, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario dei canali Ruet, Trat-Dard, Ponteille-Corba Piece, con sede nel comune di Arvier (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Sezione canale Ruet:
Milliery Graziano, presidente;
Rollet Giuseppe e Socquier Alberto, consiglieri effettivi;
Milliery Attilio, consigliere supplente.

Sezione canali Trat e Dard:
Roux Fabiano, presidente;
Milliery Francesco, vice presidente;
Roux Giosuè, Socquier Maurizio e Luboz Raimondo, consiglieri effettivi;
Ravet Pietro e Thomain Giuseppe, consiglieri supplenti.

Sezione canali Ponteille e Corba Piece:
Vallet Achille, presidente;
Vuillen Alessandro, vice presidente;
Roulet Ferdinando, Pellissier Fabiano e Vection Maurizio, consiglieri effettivi;
Pellissier Giuseppe e Clusaz Emanuele, consiglieri supplenti.

(2700)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno denominata «Scolo Sud», in comune di Argenta. (Rettifica).

Nel sunto del decreto 14 dicembre 1956, n. 2230 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2 marzo 1957 e con il quale è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno denominata «Scolo Sud» di complessivi Ha. 0.35.60, riportata sul catasto del comune di Argenta, l'indicazione catastale relativa al foglio 5 va rettificata in: «foglio 185».

(2697)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 aprile 1957, il rag. Saverio Francesco Ulloa è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia, in sostituzione dell'avvocato Michele Mastrorilli, dimissionario.

(2672)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa mista « Piccoli agricoltori », con sede in Leonessa (frazione Colleverde) Rieti, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa mista « Piccoli agricoltori », con sede in Leonessa (frazione Colleverde) Rieti, costituita in data 29 marzo 1947, per notaio dott. Mannoni Romualdo ed è stato nominato commissario governativo il sig. Giovanni Federico Fornari.

(2642)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Autonoleggiatori Trasporti Internazionali Autopulman C.A.T.I.A., con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1957 è stata disposta, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Autonoleggiatori Trasporti Internazionali Autopulman C.A.T.I.A., con sede in Roma, costituita con atto in data 9 settembre 1947 per notaio Francesco Cavallaro e la nomina del commissario governativo nella persona del dott. Lorenzo Casucci.

(2641)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa di produzione e lavoro Appalti Industriali S.C.A.I., con sede in Statte, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 aprile 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa di produzione e lavoro Appalti Industriali S.C.A.I., con sede in Statte, costituita con atto in data 24 dicembre 1953, per notaio dott. Vincenzo Palmieri, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Giuseppe Bagnardi.

(2674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 26 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,84	624,82	624,89	624,75	624,86	624,85	624,925	—	624,87
$ Can.	—	651,50	651 —	651,75	650,30	651,12	651,875	651 —	—	651,50
Fr. Sv. lib.	—	145,79	145,78	145,815	145,75	145,77	145,78	145,78	—	145,80
Kr. D.	—	90,465	90,46	90,46	90,45	90,46	90,45	90,72	—	90,47
Kr. N.	—	88,01	88 —	88 —	88,02	88 —	88 —	88 —	—	88 —
Kr. Sv.	—	121,27	121,24	121,26	121,27	121,27	121,26	121,40	—	121,25
Fol.	—	165,165	165,12	165,15	165,15	165,17	165,13	165 —	—	165,15
Fr. B.	—	12,50	12,4875	12,48625	12,4875	12,48	12,48125	12,52	—	12,485
Fr. Fr.	—	178,34	178,27	178,28	178,30	178,28	178,25	178,48	—	178,27
Fr. Sv. acc.	—	143,41	143,43	143,395	143,39	143,41	143,39	143,40	—	143,40
Lst.	—	1759,50	1760,25	1760 —	1760 —	1760 —	1759,75	1760 —	—	1760 —
Dm. occ.	—	149,70	149,69	149,685	149,61	149,69	149,65	149,80	—	149,70
Scell. Aust.	—	24,165	24,16	24,16375	24,16	24,16	24,15625	24,17	—	24,165

Media dei titoli del 26 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,60
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	89,175
Redimibile 3,50 % 1934	78,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id. 5 % 1936	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	651,812
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,455
1 Corona norvegese	88 —
1 Corona svedese	121,26
1 Fiorino olandese	165,14
1 Franco belga	12,484
100 Franchi francesi	178,265
1 Franco svizzero acc.	143,392
1 Lira sterlina	1759,875
1 Marco germanico	149,667
1 Scellino austriaco	24,16

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico ed il regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvati con regio decreto febbraio 1928, n. 577, e regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e l'annessa tabella *A*) contenente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduta la legge 10 aprile 1954, n. 164, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

Veduti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555;

Veduto l'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Veduto il decreto interministeriale 27 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 22;

Veduto il decreto interministeriale 27 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 22;

Veduta la legge 22 novembre 1956, n. 1435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e per titoli a dieci posti di direttore didattico governativo in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole elementari in lingua tedesca i quali:

1) abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo;

2) abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o di direttore didattico incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono presentare al provveditore agli studi di Bolzano, dal quale dipendono come maestri di ruolo delle scuole in lingua tedesca, entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dall'aspirante di proprio pugno e diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine), nel quale debbono essere indicati il cognome, il nome, ed il recapito dell'aspirante, e dovrà essere dichiarato che l'aspirante stesso, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede nella provincia di Bolzano.

Gli aspiranti debbono inoltre dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso dei requisiti (servizi di ruolo, incarico di ispettore scolastico o di direttore didattico) stabiliti per la ammissione al presente concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco;

5) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne riportate;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal direttore didattico alle cui dipendenze l'aspirante stesso presta servizio in qualità di maestro elementare.

Unitamente alla domanda di ammissione dovranno essere presentati tutti i titoli di merito valutabili (eventuali titoli di studio, con relativo voto, o di cultura, titoli di servizio con le relative qualifiche distinte anno per anno, benemerenze scolastiche o di guerra), e tutti gli altri titoli che il candidato crederà opportuno esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, consistente in un colloquio di cui al successivo art. 9, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

I documenti da presentarsi a tal fine sono quelli di cui alle norme di legge e regolamenti in vigore, che espressamente si intendono richiamate.

Art. 4.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al presente concorso. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) nel termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio. Nel caso che l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante;

b) certificato di servizio su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal provveditore agli studi di Bolzano dal quale risulti che l'interessato abbia esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o di direttore incaricato per le scuole elementari di lingua tedesca, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni;

c) stato di servizio su carta da bollo da L. 200 della intera carriera scolastica, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi e dal quale dovrà risultare che il candidato è insegnante elementare di ruolo nelle scuole di lingua tedesca ed ha prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

Art. 5.

Tutti i documenti, oltre ad essere rilasciati in carta da bollo, debbono essere debitamente legalizzati.

Per i documenti rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica o da notaio del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 6.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito dal primo comma del precedente art. 2 non saranno prese in considerazione.

La data di presentazione delle domande si accerta dal bollo di arrivo al provveditore agli studi di Bolzano. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o di pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra amministrazione.

Art. 7.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Direzione generale scambi culturali e zone di confine) le domande ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni concorrente nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche, anno per anno del concorrente medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 8.

La eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato per mezzo dei provveditori agli studi di Bolzano.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio, il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

La prova avrà luogo in Roma.

Il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432.

Art. 10.

Non è approvato l'aspirante che non ha ottenuto almeno 6/10 nelle prove orali.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun aspirante nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Gli aspiranti risultanti vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria entro i limiti dei posti fissati sono nominati direttori didattici e destinati a prestare servizio presso le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e successive modificazioni ed estensioni.

I vincitori nominati in prova conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto lo stipendio del grado iniziale di direttore didattico, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia prevista dalle disposizioni in vigore.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1957
Registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 66.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia Didattica

(in lingua tedesca, tranne che per il n. 3 in lingua italiana).

1. La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato, la Chiesa.

2. Il movimento pedagogico e scolastico veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori del secolo scorso ad oggi, con speciale riferimento all'educazione infantile.

3. Vita scolastica: i problemi del governo e della disciplina. La scuola unica pluriclasse. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse. I programmi d'insegnamento del 1923, 1934 e in particolare i programmi in vigore (1945-1955) e i problemi in essi impostati (analfabetismo letterale e spirituale, interesse e sforzo nel lavoro scolastico; cicli d'insegnamento, rapporto fra maestro e scolaro, concetto di profitto scolastico e criteri di valutazione, il lavoro, l'insegnamento religioso, i libri di testo, ecc.).

I programmi speciali per le scuole dell'Alto Adige.

4. Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore della madrelingua del candidato, l'altra di autore italiano: entrambe a scelta del candidato fra le seguenti:

Comenio: *Didactica magna;* Locke: *Pensieri sull'educazione;* Rousseau *l'Emilio;* Necker de Saussure: *l'Educazione progressiva;* Kant: *Pedagogia.* Pestalozzi: *Leonardo e Geltrude, Il Canto del Cigno;* Froebel: *l'Educazione dell'uomo;* Herbart: *Pedagogia generale;* Lambruschini: *dell'Educazione, dell'Istruzione;* Capponi: *Frammenti sull'educazione;* Tommaseo: *dell'educazione;* Rosmini *l'Unità dell'educazione;* Spencer: *l'Educazione fisica ed intellettuale e morale;* Gabelli: *l'Istruzione in Italia; il Metodo d'insegnamento nelle scuole elementari;* Ardigò: *Scienza dell'educazione;* Vidari: *Elementi di pedagogia;* Gentile: *Sommario della pedagogia;* Hessen: *I fondamenti della pedagogia come filosofia applicata;* Ferriere: *Scuola attiva;* Lombardo Radice: *una delle opere;* Dewey: *Scuole e Società;* Montessori: *una delle opere;* Kerschensteiner: *Il concetto del lavoro;* Don Bosco: *Il metodo educativo;* e dei seguenti altri autori: Fr. W. Forster: *Lebensfuhrung;* G. Kerschensteiner: *Die Seele des Erziehers;* M. Pfliegler: *Der rechte Augenblich;*

Discussione su argomenti desunti dalle premesse e prescrizioni dei programmi del 1888, del 1923, del 1945 e del 1955, o da un testo di didattica generale e speciale a scelta della Commissione.

Nozioni generali di diritto amministrativo

(in lingua italiana o tedesca a scelta del candidato)

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione. Concetto di legge e regolamento

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controllo dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego, e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

L'Ente regioni: facoltà legislative e regolamentari.

Legislazione della scuola elementare

(in italiano)

a) Cenni storici della legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 al 1956.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. Scuole materne. Scuole all'estero.

d) Stato giuridico ed economico dei maestri.

e) Edilizia scolastica, obbligo scolastico, alunni, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Ordinamento e funzioni dei Patronati scolastici.

g) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

h) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Leggi speciali per l'ordinamento scolastico delle zone mistilingui.

Igiene della scuola e del fanciullo

(in lingua tedesca)

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Utilizzazione dei locali provvisori. Arredamento. Banco scolastico.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro; pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e di fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali e per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.).

f) Educazione fisica, ginnastica, giuochi, sport.

Roma, addì 25 gennaio 1957

Il Ministro: Rossi

(2633)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 650.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 650, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 89, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a cinquecentoventicinque posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.49127 del 17 aprile 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 19 maggio 1957, alle ore 7, nelle seguenti sedi:

Ancona:

Istituto magistrale « Caterina Franceschi Ferrucci », via Cadore, 1;

Liceo-ginnasio « Rinaldini », via del Liceo, 9;

Istituto tecnico « Benvenuto Stracca », via Podesti, 9;

Istituto professionale di Stato, via Curtatone, 4.

Bari:

Istituto tecnico « Giulio Cesare », via Cavour, 249;

Scuola tecnica commerciale « G. Gimma », via Imbriani, 86;

Liceo scientifico « A. Scacchi », via Cavour, 243.

Firenze:

Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;

Liceo classico « Dante », via Puccinotti, 55;

Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Masaccio, 223;

Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Capo di Mondo, 62;

Liceo-ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;

Scuola tecnica commerciale « Emilia Peruzzi », via Lamarmora, 20.

Napoli:

Liceo-ginnasio « Umberto I », via Carducci, 1;

Liceo « Giambattista Vico », via Salvator Rosa, 117;

Liceo-ginnasio « Garibaldi », via A. Pecchia, 26;

Liceo « Sannazzaro », via G. Puccini, 1;

Liceo « Vincenzo Cuoco », via A. De Gasperis, 12.

Roma:

Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno;

Liceo « Giulio Cesare », corso Trieste, 48.

Palermo:

Istituto magistrale « De Cosmi », via Benfratelli, 4;

Ginnasio-liceo « G. Meli », piazza 7 Angeli, 15;

Scuola media statale « G. Mazzini », via Montevergini, 42;

Scuola media statale, via Protonotaro, 4.

Reggio Calabria:

Liceo-ginnasio « T. Campanella », via Simone Furnari;

Istituto magistrale « T. Gulli », via II Settembre;

Istituto tecnico « R. Piria », via Raffaele Piria, 4.

Torino:

Istituto tecnico « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;

Venezia:

Scuola elementare « Diedo », Cannaregio Fondamenta Diedo, 2386/A;

Scuola avviamento professionale « S. Caboto », Cannaregio S. Giobbe, 1105.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1957

Il Ministro: Angelini

(2724)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti n. 32342 in data 20 febbraio 1956, e 9 maggio 1956, con i quali rispettivamente veniva messa a concorso la condotta veterinaria di Offida e venivano prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice, che ha ultimato i propri lavori in data 29 marzo ultimo scorso;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per la condotta veterinaria di Offida, vacante al 30 novembre 1955:

1.	Trovarelli dott. Giuseppe	punti 53,76
2.	Palotta dott. Pietro	» 53,17
3.	Cianchetta dott. Domenico	» 52,98
4.	Caranti dott. Vittorio	» 52,94
5.	Filippini dott. Luigi	» 52,30
6.	Sgherzi dott. Bernardo	» 51,84
7.	Gualtieri dott. Mario	» 51,76
8.	Bonelli dott. Vincenzo	» 51,15
9.	Quadri dott. Alberto	» 50,78
10.	Coccia dott. Bruno	» 50,03
11.	Orlandi dott. Vittorio	» 49,89
12.	Riccobelli dott. Mario	» 48,71
13.	Pieramati dott. Mario	» 47,58
14.	Innocenzi dott. Giulio	» 47,52
15.	Santilli Mario	» 47,21
16.	Galluppi dott. Domenico	» 46,17
17.	Rambichini Luigi	» 45,99
18	Marrocchi dott. Italo	» 45,51
19.	Cecchini dott. Olinto	» 45,49
20.	Rossi Armando	» 45,48
21.	Angelini dott. Giuseppe	» 44,83
22.	Tossichetti dott. Luigi	» 43,91
23.	D'Ignazi dott. Tito	» 43,80
24.	Jajani Lucio	» 43,07
25.	Rossi dott. Carlo	» 42,48
26.	Giorgi dott. Lorenzo	» 41,43
27.	Maccioni dott. Ettore	» 41,24
28.	Bianchi dott. Olindo	» 40,78
29.	Cantoni Lughi dott. Giorgio	» 40,50
30.	Ferri dott Egisto	» 40
31.	Angellotti dott. Giuseppe	» 39,19
32.	Brufani dott. Giustino	» 39,12
33.	Albertini dott. Enrico, coniugato	» 39 —
34.	Cagnucci dott. Giovanni	» 39 —
35.	Filippucci dott. Antonio	» 38,62
36.	Grazzini dott. Gildo	» 38 —

37. Beber dott. Luigi . . punti 37,77
38. Guidi dott. Giorgio » 37,48
39. Mancini dott. Giuseppe » 36,82
40. Gianelli dott. Albino » 35,43
41. Agostinelli dott. Giuseppe » 35,38

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 9 aprile 1957

Il prefetto: PROSPERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per la condotta veterinaria di Offida vacante al 30 novembre 1954 e bandito in data 20 febbraio 1956, con decreto n. 32342;

Visti gli articoli 69 del testo unico di leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del relativo regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Trovarelli Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Offida.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 9 aprile 1957

Il prefetto: PROSPERI

(2658)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto all'Ufficio sanitario del comune di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 23097 del 27 maggio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di un posto di veterinario addetto all'Ufficio sanitario del comune di Bari;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e del comune di Bari;

Visti gli articoli 47 e 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente di clinica medica veterinaria;
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di anatomia patologica;
Buquicchio dott. Cesare, veterinario condotto.

Segretario:
Ressa dott. Donato, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 12 aprile 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(2690)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visti gli articoli 44 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1956, n. 6960, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;
Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'Ospedale di Terni;
Alterocca dott. Dante, specialista in ostetricia e ginecologia;
Inglesi Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:
Innocenzi dott. Enrico.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la prefettura di Terni, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 9 aprile 1957

Il prefetto: SPECIALE

(2691)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.